

L.R. Marche 3 ottobre 2019, n. 33.

Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea, promuove la multifunzionalità nel settore della pesca marittima anche verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità al fine di valorizzare la diversificazione della pesca tradizionale e il ruolo degli imprenditori ittici, nell'ottica della creazione di nuova occupazione, in particolare giovanile.

2. Per la definizione di imprenditore ittico si osservano le disposizioni del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)).

Art. 2 *Attività di pescaturismo.*

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per pescaturismo si intende l'attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco su unità da pesca di persone che non fanno parte dell'equipaggio per finalità turistico ricreative.

2. Nel pescaturismo sono ricompresi:

a) l'osservazione e l'illustrazione delle diverse attività di bordo durante la navigazione nonché delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza relativa alla imbarcazione, secondo quanto previsto dal [decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293](#) (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'[articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41](#), e successive modificazioni);

b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva, così come disciplinata dalla [legge regionale 13 maggio 2004, n. 11](#) (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) nonché dalla pertinente normativa statale ed europea;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere del pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;

d) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo, secondo le modalità stabilite da questa legge, finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione dei prodotti della pesca locale, anche attraverso la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore⁽²⁾;

e) l'ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata con imbarcazioni munite di specifiche dotazioni di accessibilità e di sicurezza in materia, nel rispetto delle norme emanate dal Capo del circondario marittimo in tema di escursioni nautiche e immersioni subacquee e della pertinente normativa statale.

(2) Lettera così modificata dall' [art. 5, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 3 *Attività di ittiturismo.*

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per ittiturismo si intende la pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria e cooperativa, nella quale sono ricomprese le attività:

a) di ospitalità;

b) di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione;

c) didattiche, ricreative, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.

2. Le attività previste al comma 1 sono svolte in strutture che siano nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'imprenditore stesso.

Art. 4 *Attività connesse.*

1. Sono connesse all'attività di pesca professionale, ai sensi del comma 2-bis dell'[articolo 2 del D.Lgs. 4/2012](#), le attività di seguito elencate, purché non

prevalenti ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica ⁽³⁾:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei prodotti ittici dal [regolamento CE n. 1224/2009](#), dal regolamento UE n. 404/2011, dal regolamento UE n. 1379/2013 e dal [decreto ministeriale del 10 novembre 2011](#);

b) le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali, anche con specifiche campagne promozionali;

c) interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero, con particolare riferimento alla prevenzione e al recupero delle plastiche in mare;

d) le attività di informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

(3) Alinea così sostituito dall' [art. 6, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 5 *Locali per attività di ittiturismo.*

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori.

2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica. ⁽⁴⁾

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché il comma 2 dell'[articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

(4) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 17 dicembre 2019, n. 40](#), a decorrere dal 20 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 6 *Esercizio dell'attività di pescaturismo ed ittiturismo.*

1. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è subordinato:

a) al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'imbarcazione, ai sensi dell'[articolo 5 del D.M. 293/1999](#);

b) agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande ⁽⁶⁾.

2. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune nel quale si intende avviare l'attività nel rispetto della disciplina contenuta nel comma 3 dell'[articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ⁽⁵⁾

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 2 specificano le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di apertura richiesti dal titolare.

(5) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 17 dicembre 2019, n. 40](#), a decorrere dal 20 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

(6) Lettera così sostituita dall' [art. 7, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 7 *Elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo.*

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo, articolato in due sezioni.

Art. 8 *Formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo.*

1. La Regione promuove la formazione degli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione previste da questa legge.
 2. I percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16](#) (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).
-

Art. 9 *Valorizzazione delle filiere agricole e della pesca locali.*

1. La Regione promuove la conclusione di accordi di filiera tra produttori locali e imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo al fine di favorire l'utilizzo dei prodotti da filiera corta e dei prodotti provenienti dal mercato locale, conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche.
-

Art. 10 *Strumenti di programmazione degli interventi.*

1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese, sviluppo rurale e sostegno all'economia ittica.
 2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
 3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
-

Art. 11 *Alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto - boat & breakfast.*
(7)

[1. Il servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali può essere offerto anche a bordo di unità da diporto stabilmente ormeggiate in porto (boat & breakfast), in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri e con la normativa in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio delle medesime unità da diporto.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità che l'unità da diporto adibita a boat & breakfast sia contestualmente utilizzata per la navigazione.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di quattro cabine per un massimo di otto posti letto ed è subordinata ad una comunicazione di inizio attività, con l'indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata.

4. Le imbarcazioni devono essere dotate di casse stagne per il recupero dei liquami ed essere conformi alle pertinenti disposizioni del [decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146](#) (Regolamento di attuazione dell'[articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), recante il codice della nautica da diporto).

5. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 assicurano il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso di una cucina domestica. Garantiscono altresì che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

6. L'esercizio dell'attività di boat & breakfast non costituisce una delle attività disciplinate dal [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#) (Codice della nautica da diporto ed attuazione della [direttiva 2003/44/CE](#), a norma dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#)).

7. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività previste da questo articolo.]

(7) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 17 dicembre 2019, n. 40](#), a decorrere dal 20 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12 *Disposizioni di attuazione.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese della pesca, del turismo e del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta uno o più regolamenti riguardanti, in particolare:

- a) i contenuti della SCIA da presentare per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e gli obblighi a carico della medesima attività ⁽⁸⁾;
- b) le caratteristiche e le ubicazioni degli immobili adibiti alle attività di ittiturismo ai sensi degli articoli 3 e 5;
- c) i criteri per definire il rapporto di connessione, ai sensi dell'articolo 4;
- d) le modalità concernenti l'iscrizione e la cancellazione nell'elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo previsto all'articolo 7;
- e) i programmi dei corsi di formazione previsti all'articolo 8.

(8) Lettera così sostituita dall' [art. 8, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12-bis *Sanzioni e vigilanza* ⁽⁹⁾.

1. Chiunque eserciti l'attività di ittiturismo in assenza della SCIA di cui all'articolo 6 o in violazione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

2. Chiunque violi le disposizioni contenute nei regolamenti regionali adottati ai sensi dell'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

3. Il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dalla [legge regionale 10 agosto 1998 n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

4. I Comuni effettuano controlli presso ciascuna attività ittituristica con periodicità almeno triennale, trasmettendo alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

(9) Articolo aggiunto dall' [art. 9, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 13 *Invarianza finanziaria.*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 14 *Disposizioni finali e abrogazioni.*

1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge si osservano le disposizioni stabilite dalla normativa statale ed in particolare il [D.Lgs. 4/2012](#).

2. Sono abrogati gli [articoli 11, 12 e 14-bis della L.R. 11/2004](#); le disposizioni attuative ivi richiamate si osservano, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti all'articolo 12 di questa legge. ⁽¹⁰⁾

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

(10) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).